

ENTI NON COMMERCIALI

Le scelte da compiere per gli statuti delle Asd e Ssd

di Guido Martinelli



Nel momento in cui si presenta la necessità di dover redigere lo **statuto** di una nuova associazione o società sportiva dilettantistica sarà necessario compiere una serie di scelte preliminari.

Prima scelta: dentro o fuori il Runts.

Infatti, come è noto, una sportiva potrà svolgere attività rimanendo solo tale con l'iscrizione al solo **registro delle attività sportive** (in tal caso lo statuto dovrà contenere i principi di cui all'[articolo 7 D.Lgs. 36/2021](#) nonché quelli indicati dall'organismo affiliante di riferimento), oppure chiedere di diventare un **ente del terzo settore con conseguente iscrizione al Runts**.

Nel caso in cui si decidesse in tal senso **lo statuto dovrà essere redatto tenendo presente anche i criteri di cui all'[articolo 21 D.Lgs. 117/2021](#)**.

Seconda scelta: se si sceglie di essere dentro il Runts, si dovrà decidere se nella forma di Aps, impresa sociale o "altri enti".

Questo in quanto **variano le caratteristiche costitutive** tra le fattispecie del terzo settore.

Ad esempio ove si dovesse scegliere la strada della **promozione sociale** si dovrà verificare preventivamente la sussistenza del requisito del **numero minimo di associati** e della **proporzione tra volontari e lavoratori retribuiti**.

Terza scelta: se fuori dal Runts si dovrà comunque prevedere la conformità dell'oggetto sociale indicando lo sport come attività principale e il rispetto dei parametri di cui all'[articolo 148 Tuir](#)

Nel caso in cui **non si volesse entrare nel Runts** si dovrà verificare anche il potenziale rispetto dei parametri sulle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 9 e l'incompatibilità degli amministratori di cui all'[articolo 11 D.Lgs. 36/2021](#).

Inoltre, ove si intendesse **godere delle agevolazioni fiscali** previste dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) dovranno essere introdotti i principi di cui al comma 8 della norma da ultimo citata.

Si ricorda, infine, che ove trattasi di società sportiva di capitali, in alternativa alle disposizioni qui indicate si dovrà fare riferimento alla disciplina del libro quinto del codice civile con l'unica eccezione del **divieto di scopo di lucro** per cui si dovrà applicare l'[articolo 8 D.Lgs. 36/2021](#).

Quarta scelta: richiedere o meno la personalità giuridica: per le associazioni si dovrà valutare anche l'opportunità di richiedere la personalità giuridica con l'iscrizione al Ras (secondo la procedura di cui all'[articolo 14 D.Lgs. 39/2021](#), ad oggi, però, non ancora operativa) o al Runts (con quella prevista dall'[articolo 22 D.Lgs. 117/2017](#)).

In tal caso sarà necessario il rispetto in sede statutaria anche delle disposizioni dettate dal Codice Civile, negli articoli dal [14](#) al [35](#).

Quinta scelta: per le SSD prevedere la parziale distribuzione di utili e il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.

Come è noto, l'[articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#) consente la facoltà alle società sportive di capitali di procedere ad una **parziale distribuzione di utili**.

Il problema che si pone è che non appare pacifico se, l'eventuale applicazione di questa disposizione faccia perdere o meno alla società sportiva la propria natura di **ente non lucrativo** ai fini del godimento dei correlati vantaggi fiscali.

Pertanto, i punti di maggior rilievo da indicare in **statuto** appaiono:

1. l'esercizio in via stabile e principale dell'**organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (**clausola obbligatoria**);
2. l'**assenza di fini di lucro** secondo la nuova accezione dell'[articolo 8 D.Lgs. 36/2021](#)

- (clausola obbligatoria);
3. la possibilità di esercitare **attività secondarie e strumentali** diverse da quelle principali;
 4. per le sole SSD, la possibilità di procedere alla **parziale distribuzione di utili ed avanzi di gestione annuali**, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'[articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#);
 5. per le sole SSD, la possibilità di **rimborsare al socio il capitale effettivamente versato** ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'[articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#);
 6. ridefinizione delle incompatibilità con “qualsiasi carica” per gli amministratori.

Resta il tema, sollevato dal Runts, circa l’inserimento obbligatorio del diritto di voto ai minorenni. Il presupposto nasce dalla disposizione, presente anche per le sportive dalla lettera e) dell’articolo 7 che le norme sull’ordinamento interno dovranno essere ispirate “*a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati*”.

Il problema è nato da un inciso presente in una decisione della Corte di Cassazione ([sentenza n. 23228 del 04.10.2017](#)) **ripresa per il terzo settore**, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con propria nota n. 1309 del 06.02.2019.

L’indicazione che è stata trasmessa ai Runts regionali è stata proprio quella di **non recepire statuti che non prevedessero espressamente il diritto di voto per i minorenni.**

Tale principio non sembra, però, confermato dal legislatore fiscale che, all'[articolo 148, comma 8, Tuir](#), dopo aver previsto l’obbligo della “*disciplina uniforme del rapporto associativo*” espressamente prevede che tale obbligo sia rispettato: “*prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione*”.

Anche l'[articolo 4 D.P.R. 633/1972](#), almeno fino alla modifica che entrerà in vigore al prossimo **1° gennaio**, prevede **disposizione analoga**.